

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI AREZZO**

**ORDINANZA**

Emessa fuori udienza dal giudice a seguito di scioglimento di riserva

Nella causa iscritta al n° 725-1/2015 R.G.

Promossa da: [REDACTED] di [REDACTED] + 3

Contro: Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. in  
Amministrazione Controllata.

Con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Il Giudice, sciogliendo la riserva incamerata in data 11.5.2015;

**RILEVATO CHE**

La richiesta di sospensione della già concessa provvisoria esecuzione, avanzata da parte opponente, appare suscettibile di accoglimento nei limitati ambiti di sotto specificati;

anzitutto va osservato come non sia dato ravvisare i gravi motivi postulati dall'art. 649 c.p.c. per sospendere *tout court* la provvisoria



esecuzione; pur rilevando incidentalmente come tali motivi possano essere desunti dalla formulazione dell'art. 648 c.p.c. (in chiave prognostica rispetto alla fondatezza dei motivi di opposizione proposti) va osservato come anche in tale prospettiva l'istanza non si presenti suscettibile di accoglimento; le eccezioni poste da parte opponente a sostegno dell'opposizione si presentano infatti allo stato dotate di idonei riscontri solo in misura parziale;

premessi che per quanto concerne il concreto modularsi in punto di fatto dei rapporti intercorsi tra le parti (come allegati da parte attrice) non sussiste prova documentale, va quindi osservato, quanto al profilo relativo alla sussistenza di profili di irregolarità nei computi operati dalla Banca ai fini della determinazione del proprio credito (per anatocismo, usura e per gli altri motivi indicati nell'atto di opposizione) come ciò non incida allo stato sulla sospensione della già concessa provvisoria esecuzione, se non nei limiti in cui risulta concedibile la sospensione stessa; ai limitati fini che possono aver rilievo nella presente sede si ricorda come la stessa Suprema Corte, dopo un lungo periodo in cui aveva ritenuto che non potesse concedersi la provvisoria esecuzione parziale di un decreto ingiuntivo, ha infine ritenuto (con la sentenza n. 3012 del 10.2.2006) che *“L'ordinanza con la quale il giudice concede, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., la provvisoria esecuzione soltanto per una parte della somma di cui è ingiunto il pagamento con il decreto, non è impugnabile mediante appello, non trattandosi di provvedimento abnorme, in quanto non si pone fuori dal sistema esorbitando del tutto dalla fattispecie normativa. Né detta ordinanza è equiparabile a una sentenza non definitiva pronunziante*



*sull'"an debeatur" ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., suscettibile, ove non appellata, di acquistare l'efficacia sostanziale e formale di giudicato, poiché, sul piano degli effetti, resta un'ordinanza interinale, destinata ad esaurirsi con la sentenza sull'opposizione. Inoltre va escluso che, in tal modo, il giudice sostituisca al credito oggetto dell'ingiunzione un nuovo credito del tutto diverso, come si desume, sul piano sistematico, dal disposto dell'art 9. del d. lgs. n. 231 del 2002, che impone la concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate, salvi i casi di opposizione per motivi procedurali" (argomentando in motivazione nel senso che la modifica introdotta all'art. 648 c.p.c. - nella parte in cui viene appunto consentita la concessione della provvisoria esecuzione limitatamente alle somme non contestate - "smentisce, a livello sistematico, il "dogma" dell'intangibilità del Decreto Ingiuntivo in corso di causa, confermando la distinguibilità, sul piano ontologico, tra gli interventi sul titolo, o meglio sulla relativa portata cognitiva, e quelli ad oggetto dell'efficacia esecutiva dello stesso, questi ultimi perfettamente compatibili, anche se provvisoriamente riduttivi, con la persistenza del provvedimento opposto fino alla decisione finale"); tale impostazione ermeneutica si riverbera (per analogia di portata e funzione) anche in tema di sospensione della già concessa provvisoria esecuzione, con diretta attinenza quindi al caso di specie, ove dalla documentazione allo stato disponibile (in particolare la CTP dimessa da parte opponente) emergono adeguati – nella prospettiva sommaria e prognostica che connota il giudizio da emettere nella presente sede –*



riscontri in ordine alle irregolarità lamentate da parte opponente circa i criteri di computo degli interessi utilizzati dall'odierna convenuta;

la stessa parte opponente, tuttavia, ha dedotto come il complesso delle somme eventualmente non dovute alla convenuta sia pari ad € 139.251,99 (cfr pp.gg. 19 e 20 dell'atto di citazione), sì che, anche aderendo alla quantificazione operata dagli stessi opposenti, residuerebbe comunque un credito a favore della convenuta per l'importo di € 154.384,52 (€ 293.636,51 - € 139.251,99);

la richiesta di sospensione, quindi, deve essere accolta nei limiti da ultimo indicati;

**P.Q.M.**

visto l'art 649 c.p.c,

su richiesta di parte opponente sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sino all'importo di € 139.251,99, mantenendola per il residuo importo di € 154.384,52.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Arezzo, 28.5.2015

Il Giudice

Marco Cecchi

